

ANTONIO INGOGLIA  
SUI TITOLI NOBILIARI  
E SUL DIRITTO DEI FIGLI “ADOTTIVI”  
A SUCCEDERVI  
NELL’ORDINAMENTO DELLA CHIESA

SOMMARIO: 1. Premesse generali. 2. La successione del figlio adottivo nel titolo *nobiliare* dell’adottante alla stregua di un recente indirizzo interpretativo. 3. Gli effetti dell’adozione, in base al can. 110 del *Codex j.c.* vigente. 4. (Segue): ulteriori conseguenze dell’interpretazione proposta. 5. L’adozione e l’incapacità a succedere ai titoli e agli attributi nobiliari “*ex defectu natalium*”. 6. Conclusioni.

1. PREMESSE GENERALI

LA generale tendenza a contenere entro limiti sempre più ristretti l’ambito giuridico dei titoli nobiliari che ha caratterizzato il diritto di molti Stati, non ha investito con la stessa forza l’ordinamento canonico: per esso, come è accaduto invece per il diritto italiano post-costituzionale, non si è posto infatti il problema di un “disconoscimento” della efficacia dei titoli nobiliari, la cui normativa ha avuto uno sviluppo costante ed è stata aggiornata varie volte per renderla più aderente all’evoluzione storico-sociale<sup>1</sup> (e quindi al fatto che “i nostri tempi sono ben diversi da quelli in cui l’uso degli stessi si è consolidato”), pur mantenendosi entro l’alveo del diritto consuetudinario (“*more maiorum*”).<sup>2</sup>

Ed invero, l’ordinamento della Chiesa, a motivo dell’indole gerarchica della sua struttura, per cui differisce notevolmente da quello di molte Repubbliche moderne, ha continuato a riconoscere valore giuridico ai titoli di *nobiltà personale ed ereditaria* concessi dall’autorità ecclesiastica mediante *collazione diretta*, i quali conferiscono particolari distinzioni e precedenze ai soggetti

<sup>1</sup> La materia riguardante i titoli nobiliari e le onorificenze pontificie è stata nel corso del xx° secolo più volte riordinata, a partire dal Breve di Pio X “*Multum ad excitandos*” del 7 febbraio 1905. Più recenti interventi normativi in materia sono: il Chirografo “*quo mulieres honoris insignibus decorantur*” del 1996 e l’Istruzione sul conferimento delle Onorificenze pontificie del 13 maggio 2001.

<sup>2</sup> Così F. CASSANI PIRONTI, *Ordini in ordine, Manuale d’uso delle decorazioni per il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed i rispettivi dignitari*, Roma, 2004, p. 83.

che ne sono investiti e alle loro famiglie (specie nell'ambito delle funzioni e delle altre cerimonie pubbliche ecclesiastiche).<sup>3</sup> Frequente è ad esempio in tale ordinamento la compilazione, in sé coerente col sistema descritto, di elenchi concernenti i titoli di "nobiltà personale", o semplicemente "di merito" concessi dal Romano Pontefice, allo scopo appunto di ordinarli per importanza: a conferma del rilievo che tali raccolte assumono va ricordata la pubblicazione di alcuni di questi elenchi nell'Annuario Pontificio il quale ne garantisce il carattere "ufficiale". Essi poi sono da considerarsi parte integrante della normativa che regola la *precedenza* tra i diversi titoli prevista dalla *Istruzione sul conferimento di Onorificenze pontificie*, promulgata il 13 maggio 2001 e la cui attuazione è demandata ora alla *Casa Pontificia*, in luogo della soppressa *Commissione Araldica per la Corte Pontificia*.<sup>4</sup>

Tuttavia, anche senza questa complessa procedura, l'ordinamento canonico riconosce il valore dei titoli detti di *subcollazione*, conferiti cioè dai monarchi cattolici "ex Pontificia nempe delegatione"<sup>5</sup> e trasmissibili per nascita, che nel tempo hanno anch'essi assunto per lo più una connotazione meramente onorifica implicante, come s'è detto, un pubblico riconoscimento. Posto, infatti, che l'attribuzione di tali titoli, oltre che riposare ovviamente nell'atto di concessione regia, rinvia in modo indiretto all'autorità ecclesiastica, la Chiesa riconosce il diritto del singolo a fregiarsi del titolo legittimamente acquisito e non ne esclude, quindi, l'azionabilità in giudizio, a difesa dello stesso in base alla normativa consuetudinaria vigente in materia, ed entro i limiti stabiliti nell'atto di concessione.<sup>6</sup> Non così nell'ordinamento giuridico italiano, di fronte al quale, come s'è accennato, l'uso del titolo nobiliare da parte di chi se ne consideri titolare, pur continuando "a fare parte del lecito giuridicamente irrilevante",<sup>7</sup> non ha però alcun valore ed è di fatto privo di una tutela

<sup>3</sup> Cfr., sul punto, M. GORINO CAUSA, *Titoli Nobiliari e Ordini equestri Pontifici*, Torino, 1933; nonché Id., *Precisazioni canonico-ecclesiastiche in materia di Ordini Cavallereschi*, in *Il dir.eccl.*, 7/8, 1940, p.71 ss. ; J. C. NOONAM jr., *The Church Visible, the ceremonial life and protocol of the Roman Catholic Church*, New York, 1996. Sempre in argomento, ma in una prospettiva più generale, v. M. HORAK, *Uso e precedenza delle onorificenze e decorazioni*, in *Nobiltà*, 6, 1994, p. 541 ss.

<sup>4</sup> Per maggiori dettagli sulle competenze di tale organismo cfr. il Motu Proprio "Pontificalis Domus" del 28 marzo 1968.

<sup>5</sup> Possibilità questa riconducibile, com'è noto, al sistema medioevale della "potestas directa", per cui in certi casi "principes ex delegatione R.Pontificis populos regere possent et omnes eorum actos subessent directae iurisdictioni Ecclesiae". Sul punto cfr. I. CHELODI, *Ius de personis*, Tridenti, 1927, p. 37.

<sup>6</sup> Sul valore vincolante del principio "Consuetudo est servanda" in riferimento alla materia araldico-nobiliare cfr., da ultimo F. CASSANI PIRONTI, *Ordini*, cit., p. 83.

<sup>7</sup> Cfr. S. BORDONALI, *La cognomizzazione dei predicati nobiliari oggi*, «Rivista di diritto civile», 2, 1999, p. 375. L'Autore rileva, altresì, esattamente che tale conseguenza è da collegarsi al fatto che la XIV disposizione costituzionale "non parla di "abolizione" bensì di "non riconoscimento dei titoli nobiliari", onde si deve escludere che "tra i valori ideologici della

giudiziaria. È noto, infatti, che il disconoscimento dei titoli nobiliari operato dalla XIV disposizione costituzionale, transitoria e finale, per quanto non implichi un "divieto" di utilizzo di tali titoli, nondimeno ha avuto l'effetto di impedire al giudice statale di pronunciare "sentenze dichiaranti il diritto di determinare persone a un titolo nobile",<sup>8</sup> salvo che non si tratti dei *predicati* dei titoli esistenti prima del 28 ottobre 1922 i quali però valgono come parte del "cognome"; onde in tale ultima ipotesi il diritto azionabile avanti alla magistratura italiana è esclusivamente quello che riguarda il nome come mezzo generale di identificazione della persona.<sup>9</sup>

## 2. LA SUCCESSIONE DEL FIGLIO ADOTTIVO NEL TITOLO NOBILIARE DELL'ADOTTANTE ALLA STREGUA DI UN RECENTE INDIRIZZO INTERPRETATIVO

Come s'è detto, vi è una ipotesi singolare, in presenza della quale l'ordinamento della Chiesa accorda riconoscimento giuridico al titolo *nobile* concesso da una autorità secolare, alla stessa stregua di quello conferito direttamente dall'autorità ecclesiastica. L'ipotesi è quella che riguarda i titoli elargiti dai sovrani cattolici sulla scorta di prerogative concesse dal Romano Pontefice e in forza di norme consuetudinarie che sogliono definirsi *araldico-nobiliari*. Sorge a questo punto il problema se sia possibile promuovere un'azione a difesa del diritto del singolo a fregiarsi di tali distinzioni nobiliari anche innanzi all'autorità giudiziaria ecclesiastica: vale a dire la tutela del diritto in parola può venire assicurata, oltre i confini della competenza del giudice secolare, anche dalla Chiesa?

La questione si è presentata in pratica a proposito di un giudizio intentato dal figlio *adottivo* per vedersi riconosciuto il diritto a succedere nel titolo *comitale* concesso al genitore adottante da un ex-sovrano nella sua qualità di "Vicario temporale del Sommo Pontefice", e la giurisprudenza l'ha risolta nel

Costituzione si annovera una preclusione siffatta" (Ivi). Sul punto vi è in dottrina sostanziale unanimità di vedute (cfr. A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1982, e la bibliografia ivi citata).

<sup>8</sup> Così, MISTRUZZI DI FRISINGA, *La competenza dell'autorità giudiziaria in materia nobile*, Milano, 1956, p.25. Che la XIV disposizione costituzionale impedisca la tutela giudiziaria del diritto al titolo nobile è pacifico nella giurisprudenza costituzionale e in quella di legittimità (Corte cost., 8 luglio 1967, n.101; Corte cass., sez. un.civ., 24 marzo 1969, n. 935; Corte cass., sez. un. civ., 7 marzo 1991, n. 2426, commentate da S. BORDONALI, *La cognomizzazione dei predicati nobiliari*, p. ss.)

<sup>9</sup> A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 577, il quale chiarisce che la ragione di questa "discriminazione cronologica è dovuta ad un'evidente ispirazione politica". Questo deficit di tutela, per cui l'ordinamento italiano offre come unico rimedio il riconoscimento dei "predicati" concessi fino al 1922, ha in passato destato qualche perplessità in dottrina: MISTRUZZI DI FRISINGA, *I diritti nobiliari e la Costituzione italiana*, Milano, 1957, p. 34.

senso che, essendo il titolo corrispondente al caso deciso di *subcollazione*, esso risulta essere parimenti rilevante nell'ordine della Chiesa, dove l'atto di concessione regia assume il valore "anche di erezione canonica".<sup>10</sup> Donde l'inevitabile affermazione della competenza giurisdizionale dell'organo ecclesiastico a conoscere, agli effetti giuridico-canonici, dell'azione sottostante.

Sempre rispetto all'ipotesi pratica, considerata dalla giurisprudenza, si è riconosciuto come circa tale diritto (e cioè quello che riguarda la successione dell'adottivo nel titolo dell'adottante) debba farsi valere il principio di cui al can.110, per il quale l'adozione ottenuta mediante le formalità della legge civile fa sì che l'adottato sia considerato "ut filius eius vel eorum qui eum adoptaverint"; sicchè, una volta accertata la validità dell'atto di adozione ed aver ricostruito la "diretta ininterrotta discendenza in linea retta" del soggetto

<sup>10</sup> Nella fattispecie giudicata, il tribunale ecclesiastico perugino, con decisione resa in forma di decreto giudiziale del 30 Gennaio 2006, si è così pronunciato:

" Vista l'istanza della parte richiedente di pronunciamento con sentenza di merito riguardando all'acquisizione legittima di titolo comitale in quanto figlio adottivo di...;

- Visto quanto disposto dal can.110 e 108§ CIC;

- Valutate le addotte motivazioni;

- Visti i documenti allegati, sia canonici che statuali, tutti in forma autentica;

- Non avendo rilevato la necessità di richiedere aggiunte per integrare l'istruttoria;

il tribunale procede per:

- accertare l'affermata discendenza in linea retta maschile, primigenia, legittima dell'istante dal capostipite;

-accertare la legittima adozione (dell'istante);

- stabilire con sentenza – esplicitando tale condizione grado per grado così come derivata dagli atti – la posizione di legittimità della agnazione;

- accertare il conferimento del titolo comitale da parte di Sua Maestà.., con Lettere Patenti del 15 Settembre 1963, con conseguente titolazione trasmissibile in perpetuo a tutti i figli.

In fatto

a) (Omissis);

b) È dimostrato che sono state adempiute tutte le formalità essenziali previste per la ricostruzione della linea diretta ed ininterrotta fino al capostipite certo...;

c) Infatti, agli atti canonici di battesimo, matrimonio e morte si aggiungono gli atti statuali certificativi e le Regie lettere patenti che, stante l'autorità emittente, costituiscono anche decreto formale di erezione canonica, essendo la *Fons Honorum* Vicario Temporale del Sommo Pontefice...;

d) (Omissis)

DECRETA:

- la discendenza legittima del ricorrente in linea diretta maschile ininterrotta dal "Dominus" ...per sei generazioni è dunque attestata da quanto sopra esposto e dimostrata dai documenti allegati al libello;

- il diritto al titolo comitale è stato attribuito alla famiglia...da Sua Maestà...con Regie Lettere Patenti del 14 Settembre 1963, di cui è allegata copia autentica;

- il titolo in capo alla famiglia dell'adottante, trasmissibile in perpetuo a tutti i discendenti, è quello di Conte, e di conseguenza l'istante è legittimo successore di suddetto titolo comitale".

adottato dallo stipite comune (detto "Dominus"), se ne deve concludere che l'istante "è legittimo successore di suddetto titolo comitale" in quanto "figlio adottivo ex can. 110".

In buona sostanza, secondo la soluzione giurisprudenziale proposta la norma di cui al citato canone avrebbe come conseguenza di equiparare l'adozione alla *filiazione* legittima, per cui tutti gli effetti ottenibili attraverso quest'ultima sarebbero indistintamente conseguibili mediante la prima; ivi compreso il diritto a succedere nel titolo nobiliare del genitore adottante.

### 3. GLI EFFETTI DELL'ADOZIONE, IN BASE AL CAN. 110 DEL CODEX J.C. VIGENTE

Quanto alla prima delle conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza (che va tenuta presente al fine di mettere a fuoco alcuni punti cruciali della disciplina canonica sulle azioni a difesa dei titoli nobiliari di "sub-collazione") si deve dire che essa appare pressoché scontata, stanti i principi che abbiamo più sopra ricordato.

Infatti, come s'è detto in premessa, in base al criterio del riconoscimento indiretto dei titoli nobiliari concessi dai monarchi cattolici "ex Pontificia delegatione", qualora una disposizione regia crei a favore di un soggetto e dei suoi familiari il diritto a fregiarsi di un determinato titolo, questi sono legittimati ad esigerne l'adempimento in base alle norme canoniche (oltre che, ben'inteso, a quelle desumibili dalle consuetudini in materia araldico-nobiliare). Per cui, nel caso di specie, non sarebbe stato equo negare la possibilità di rivendicare il diritto vantato, adendo anche gli organi giudiziari della Chiesa (in modo non dissimile cioè a quanto consentito per i titoli di *collazione diretta*).

Non altrettanto pacifico deve ritenersi il ragionamento seguito per giustificare l'accoglimento dell'ipotesi pratica concernente il riconoscimento (*rectius*: la ricognizione) del diritto dell'adottivo allo *status* nobiliare dell'adottante. Si potrebbe obiettare, infatti, che è per lo meno dubbio che nell'ordinamento della Chiesa la condizione di figlio adottivo sia da ritenersi in tutto sovrapponibile a quella che profuisce dalla *filiazione*:<sup>11</sup> una siffat-

<sup>11</sup> In dottrina J. BORRERO ARIAS (*El nuevo regimen juridico del impedimento matrimonial de parentesco legal en el derecho espanol y en el C.J.C. de 1983*, «Ius Can.», 24, 1984, p....), ha notato che dalla lettera del can.110 "se deduce que el ordenamiento canonico reconoce ahora un parentesco semejante al de consanguineidad regulado en el ca.108"; e che "La reiteración de la palabra "hijos" en el c.110 demuestra con toda claridad que allí se regula una filiación adoptiva o, si se prefiere, un parentesco entre hijo adoptivo y padre adoptante (o padres adoptantes)". Ciononostante, l'Autore poi ammette che "su silencio respecto a otros familiares del adoptante o del adoptado y sobre el consiguiente parentesco de unos y otros parece insinuar que, a efectos canonicos, la ley eclesiastica limita el alcance de la cognación legal a la existente entre los hijos adoptados y los padres adoptantes" (ivi).

ta lettura del citato canone 110 non convince. È pur vero che tale norma ricorre al termine “*filius*” per indicare la condizione dell’adottivo, ma tale riferimento non deve trarre in errore: il termine è infatti preceduto dall’uso della particella “*ut*”, per cui in tal caso l’espressione “*filius*” sembra utilizzata in senso analogico piuttosto che sostanziale. Del tutto paradigmatica, al proposito, è l’affermazione contenuta nella nota “*responsio ad Bulgaros*” che papa Nicolo I formulò nel 866 e cui si collega nelle origini anche la norma del *Codex* vigente,<sup>12</sup> laddove per la prima volta il termine “*filius*” viene riferito agli adottivi. Questa indica nell’adozione una “*spiritualis proximitas, quae non est dicenda consanguineitas*” la quale pur vincolando “*qui adoptione filii sunt*” alla prole dell’adottante, lascia tuttavia impregiudicato lo speciale rapporto derivante dalla comunanza di sangue o dalla parentela “*strictu sensu*”, a cui lo stesso testo accenna. Che l’adozione implichi tra l’adottante e l’adottato una “*proximitas*” di tipo etico-giuridico, analoga alla parentela “*secundum naturam*”, è quindi fuori discussione. È altrettanto certo però che tale analogia in alcun modo può annullare le differenze sostanziali tra la condizione giuridica indotta dall’adozione e quella profluente dalla *filiazione legittima* o naturale. Se così non fosse si avrebbero conseguenze esattamente opposte a quelle che si verificano invece con la *legittimazione* dei figli naturali per susseguente matrimonio o rescritto pontificio; al qual riguardo infatti il legislatore pur statuendo espressamente che agli effetti canonici i figli legittimati “*in omnibus aequiparantur legitimis*” (can.1140), ammette però che ciò vale solo in quanto “*aliud expresse iure cautum fuerit*”.<sup>13</sup> Ne segue, che alla prole *legittimata* si applicheranno in tutto le norme che regolano la condizione dei figli legittimi, con una eccezione però, e cioè che tali disposizioni non risultino

<sup>12</sup> Cfr. F. AZNAR GIL, *El nuevo derecho matrimonial canonico*, Salamanca, 1985, cit., p. 285. Sulle origini storiche della normativa canonica in materia cfr., in particolare, G. D’ERCOLE, *Il matrimonio in Diritto Canonico, Ricerche storiche*, Roma, 1949-1950, p. 301; nonché, F. SALERNO, *Prodromi medievali del diritto matrimoniale canonico latino*, in *Diritto matrimoniale*, Città del Vaticano, 2002, specialmente, p. 63 e p. 74.

<sup>13</sup> Relativamente agli effetti della legittimazione nel diritto della Chiesa cfr. J. HERVADA, *De Matrimonio* (in *Código de Derecho Canonico, Edición anotada*, Pamplona, 1987, p. 629), per il quale “el c.1139 atiende al establecimiento del *status* de hijo como legítimo de todos los ilegítimos, mediante el instituto de la *legitimación*, haciendolo con tal generosidad que agota todas las posibilidades para que esta condición alcance al mayor número posible de personas, no solo a los hijos naturales, sino también a los llamados espúreos. De los terminos del c.1139 se deduce que pueden ser legitimados por subsiguiente matrimonio (putativo o valido) *todos* los hijos ilegítimos”. Questo punto rappresenta una innovazione apportata dal nuovo *Codex* rispetto al previgente, ove la legittimazione per susseguente matrimonio poteva avvenire solo “a condizione che i genitori fossero stati idonei a contrarre matrimonio in precedenza o al tempo della concezione della prole o della gravidanza o della nascita” (V. POLITI, *La personalità fisica nell’ordinamento giuridico della Chiesa*, Palermo, 1948, p.134; nonché IDEM, *Diritto Canonico*, Palermo, 1971, p. 112).



*incompatibili* con la loro specifica condizione giuridica che, nonostante sia venuta acquistando una autonomia sempre meno marcata, e per quanto sia stata rispetto al passato in gran parte privata della sua connotazione negativa,<sup>14</sup> nondimeno rimane ancora differenziata rispetto a quella della prole nata “*ex iustis nuptiis*”.

E non v'è ragione, secondo noi, che una eccezione di tale tipo non debba valere anche quanto alla condizione giuridica dei figli *adottivi* regolata dal can.110, a meno di non fermarsi ad una esegesi letterale e *decontestatualizzata* del dettato di tale della norma.

Se, infatti, da una parte troviamo affermato nel citato canone unicamente che gli adottivi “*habentur ut filii eius vel eorum qui adoptaverint*”, dall'altra non sono assenti i riferimenti fatti dal *Codex* al legame giuridico indotto dall'adozione che sia stata costituita secondo le formalità prescritte dalla legge civile, dai quali chiaramente risulta che gli effetti di essa non sono uguali a quelli che insorgono dalla filiazione la quale ha un presupposto diverso: il legame di sangue e la discendenza “per generazione” da uno stesso antenato (can.1091,§1); si pensi in via semplificativa al can.1094 ove l'impedimento matrimoniale nascente dall'adozione (*cognatio legalis*) rimane appunto del tutto diverso da quello che profluisce dalla parentela legittima e naturale;<sup>15</sup> ovvero alla norma, ricavabile dal can.877,§3, la quale impone, ai fini della redazione dell'atto di battesimo degli adottivi, di tenere distinti il nominativo del genitore adottante e quello dei “parenti” di sangue dell'adottato.

Per quanto dunque gli effetti che il *Codex j.c.* collega all'adozione siano simili a quelli della filiazione (e benchè alla stessa possano applicarsi per analogia le norme concernenti quest'ultima), non c'è dubbio che anche nel diritto della Chiesa tale istituto determina l'acquisto di uno *status* che ha una sua specifica connotazione, di guisa che dovrebbe esser preclusa l'assegnazione agli adottivi di attribuzioni più ampie di quelle consentite dal loro specifico stato giuridico.

In ogni caso occorrerebbe poi distinguere gli effetti che l'adozione determina tra adottato e adottante, dagli effetti intercorrenti coi familiari dell'adottante che com'è noto sono assai più limitati. Per ciò che riguarda il *Codex j.c.*, infatti, il can.1091,§1 statuisce che il vincolo da cui nasce l'impedimento

<sup>14</sup> Si tratta di una innovazione importante, frutto di una polemica che nella fase precedente l'attuale codificazione aveva portato a concludere che la differenza era ormai anacronistica e fonte di gravi ingiustizie: sul punto, in particolare, F. AZNAR GIL, *El nuevo derecho matrimonial canonico*, cit., p. 458. Ciò – nondimeno, la Commissione per la revisione del *Codex* ha mantenuto la distinzione sul presupposto che essa può trovare applicazione “in ure particulari” («*Communicationes*», 10, 1978, 106).

<sup>15</sup> Secondo A. BERNARDEZ CANTON (*Curso de derecho matrimonial canonico*, Madrid, 1981, 3° ed., p. 166) l'adozione istituisce “una relación, principalmente entre adoptante y adoptado” e implica quindi solo “una *sierta semejanza* con la relación de paternidad y filiación”.

matrimoniale di “parentela” in senso proprio (o di consanguineità) è quello insorgente tra gli ascendenti e discendenti (“*omnes descendentes aut adscendentes*”) da uno stesso stipite, mentre all’opposto nell’adozione tale legame con gli *ascendenti* dell’adottante è del tutto assente; e quindi non è possibile sostenere che fra di essi sussista un legame in tutto corrispondente a quello della parentela in senso tecnico. Si deve cioè ritenere che in materia l’adozione ha per il *Codex j.c.* effetti essenzialmente relativi, sicchè gli ascendenti dell’adottante non possono ritenersi “*parentes*” dell’adottato, almeno non nello stesso senso sancito dal can.1091,§1 (e dal can.108). E ciò in modo non molto dissimile da quanto previsto dalla normativa civile italiana, la quale in materia prevede che “nessun legame nasce tra l’adottato (maggioresne) ed i parenti dell’adottante” (art.300 c.c.)<sup>16</sup> ed alla quale, peraltro, lo stesso *Codex j.c.* sembrerebbe fare espresso riferimento. Giova, infatti, ricordare che secondo alcuni autori il riferimento fatto dal can.110 all’istituto dell’adozione civile, autorizzerebbe a ritenere che la Chiesa riconosce la validità delle norme giuridiche disposte dal diritto civile nei singoli Stati, sicchè “per delineare i contorni di quest’istituto”, occorrerebbe senz’altro “fare riferimento al diritto civile”.<sup>17</sup> All’opposto altri hanno escluso che la norma in questione “canonizza, ossia accoglie nel diritto della Chiesa, gli effetti che ne seguono civilmente”,<sup>18</sup> per cui la rimessione alle leggi civili è fatta “solo per ciò che riguarda il sorgere del rapporto di adozione”.<sup>19</sup> Quest’ultima conclusione risulta preferibile poiché più coerente col sistema delineato dal riformatore del 1983, il quale non fa derivare come nel diritto anteriore dalla legislazione civile l’esistenza o meno dell’impedimento “*ex adoptione*” (onde tale impedimento sorgeva “solo rispetto alle persone soggette ad ordinamenti civili che contemplano l’adozione come impedimento matrimoniale”),<sup>20</sup> ma stabili-

<sup>16</sup> A questo riguardo occorre precisare che “il divieto si riferisce oggi solo all’adozione dei maggiorenni (art. 291 c.c.) e all’adozione dei minori in casi particolari (art. 44, l4 maggio 1983, n. 184), poiché il minore adottato con adozione legittimante diventa figlio legittimo degli adottanti, e dunque troveranno applicazione i divieti matrimoniali derivanti da parentela” (così, P. MONETA, *Il matrimonio nullo, Diritto civile, canonico e concordatario*, Piacenza, 2005, cit., p.60).

<sup>17</sup> Così P. MONETA, *Il matrimonio nullo, cit.*, p. 140. Di pari avviso F. AZNAR GIL, *El nuevo derecho matrimonial canonico, cit.*, p.289 (“Para determinar cuando existe verdadera y realmente la adopción estimamos que, a falta de una norma explicita sobre el instituto juridico en el ordenamiento canonico y por relación con el derecho del CIC de 1917, a tenor del can.210 habrá que estar a la legislación de cada país, però sólo en cuanto a los elementos juridicos que configuren este instituto, no su relación con el matrimonio”).

<sup>18</sup> L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto canonico, Commento giuridico-pastorale*, vol. 1, Roma, 1996, p.161.

<sup>19</sup> Così, F. FINOCCHIARO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Bologna, 2001, p. 50.

<sup>20</sup> V. POLITI, *La personalità fisica nell’ordinamento giuridico della Chiesa, cit.*, p. 133, il quale tra l’altro nota che l’impedimento in parola veniva preso “in considerazione dal *Codex j.c.*,



sce unicamente che “una volta accertata la validità dell'adozione civile, l'impedimento canonico esiste anche se questa fattispecie non sia considerata impedimento dalla legge dello Stato”.<sup>21</sup>

Tuttavia, anche prescindendo da tale complessa quanto discussa questione,<sup>22</sup> e quindi dai riferimenti a quell'ordinamento giuridico estraneo alla Chiesa nel quale il vincolo dell'adozione si è costituito, si deve comunque riconoscere, alla stregua di quanto sopra notato, che le modificazioni introdotte dal *Codex* non sono poi tali da implicare un abbandono della concezione tradizionale in base alla quale l'adozione induce un rapporto che si esaurisce tra l'adottante e l'adottato (*paternitas legalis*), e tra l'adottato e i figli legittimi dell'adottante (*fraternitas legalis*), con esclusione dal novero dei soggetti vincolati dei genitori nonché degli avi e delle avole del padre adottivo.<sup>23</sup>

#### 4. (SEGUE): ULTERIORI CONSEGUENZE DELL'INTERPRETAZIONE PROPOSTA

A sconsigliare, peraltro, un'interpretazione “immediata e meccanica del dettato di cui al can.110” starebbero poi ragioni di più stretta attualità connesse all'ipotesi “che fino a qualche anno fa sarebbe stata impensabile” ma che oggi invece risulta possibile in base alle modifiche legislative introdotte in diversi paesi,<sup>24</sup> dell'adozione effettuata da genitori adottivi dello stesso ses-

anche per non creare disparità con l'ordinamento civile”. Ciò però non impedì l'insorgere di un “diffuso malcontento ed (un) motivato dissenso avverso la contemporanea vigenza nella Chiesa di una legislazione e regimi anche notevolmente difformi” (G. BONI, *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, Milano, 2000, p.108).

<sup>21</sup> K. E. BOCCAFOLA, *Gli impedimenti relativi ai vincoli etico-giuridici tra le persone: affinitas, consanguinitas, publica honestas, cognatio legalis (cann.1091-1094)*, in *Diritto matrimoniale canonico*, cit., p. 561, per il quale la norma consente di superare gli inconvenienti posti dal precedente diritto, posto che “era difficile decidere sull'esistenza o meno di questo impedimento finché non si aveva conoscenza delle leggi della particolare nazione cui i contraenti appartenevano perché erano queste che determinavano l'esistenza dell'impedimento”.

<sup>22</sup> Su di essa più diffusamente G. BONI, *La rilevanza del diritto secolare*, cit., p. 87 ss.; nonché IDEM, *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico, In particolare la canonizzazione legum civilium*, Milano, 1998, p.73 ss.

<sup>23</sup> In tal senso, per tutti, G. STOCCHIERO, *Il matrimonio in Italia, Dopo il Concordato lateranense*, Vicenza, 1963, p. 183.

<sup>24</sup> J. CARRERAS, *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio*, in *Diritto matrimoniale*, cit., p. 209. Ultimamente, infatti, si sono aperti spazi *inediti* anche a forme di convivenza del tutto *atipiche*, attraverso la *legalizzazione* delle unioni tra soggetti appartenenti allo stesso sesso, ora assoggettandole ad una legislazione “*simil-matrimoniale*”, ora estendendo ad esse la normativa già prevista per il matrimonio civile; e ciò anche in aree geo-politiche caratterizzate in passato per la ricchezza dei valori culturali, etici e spirituali d'impronta cristiana e, in qualche caso, segnatamente cattolica. Sul punto, e in particolare sulla situazione esistente

so. Stando al significato letterale del can.110, se ne dovrebbe infatti desumere che anche in tale ipotesi l'adottato debba considerarsi "*filius*" degli adottanti. Il problema non è solo teorico ma è destinato ad avere una ricaduta pratica nell'ipotesi che a chiedere il battesimo del soggetto adottato siano coloro che in base alla legislazione dell'ordinamento civile vengono considerati come "genitori" adottivi. Come si sa la regola cardine è che a chiedere il battesimo siano i "*parentes*" del minore sui quali grava l'obbligo di "provvedere che i loro figli siano battezzati entro le prime settimane di vita"; onde "al più presto dopo la nascita, anzi già prima di essa" essi sono tenuti a recarsi "dal parroco a chiedere il sacramento per il figlio" e a prepararsi "debitamente" (can.867,§1).

Gli scrittori che se ne sono occupati,<sup>25</sup> pur non negando l'ammissione dell'adottato al battesimo, tuttavia hanno escluso che a questa soluzione si pervenga in virtù dell'equiparazione di cui al can.110: ciò infatti non potrebbe farsi se non compromettendo "il giudizio morale e giuridico della Chiesa sulle relazioni omosessuali, e più particolarmente sull'inesistenza di una vera relazione di paternità tra gli omosessuali e il figlio da loro adottato".<sup>26</sup> Per cui sarebbe assolutamente irrazionale e contraddittorio che l'interprete, per perseguire un tale pur apprezzabile intento si fermasse al dato letterale della norma, senza cioè chiedersi non solo "la possibilità che questa coppia possa rientrare nel concetto di "*parentes*"" e anche quindi, se il soggetto adottivo possa dirsi effettivamente "*filius*" degli adottanti.<sup>27</sup> Sicchè, per tale via, si perverrebbe con relativa facilità ad una soluzione del tutto opposta a quella ricavabile da una lettura in termini puramente letterali della norma richiamata.

nei paesi che aderiscono all'U.E., si v. il *Dossier, Same-sex Marriage, Opinions of European Consortium members*, in *Eur. Cons. for Church and State research*, 6, 2006, p. 3 ss.

<sup>25</sup> In questo senso F. AZNAR GIL, *La inscripción o registro de los hijos adoptados en la legislación canonica*, «Rev. Esp. de der. can.», 33, 1997, p. 136 ss,

<sup>26</sup> J. CARRERAS, *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio*, loc. ult. cit.

<sup>27</sup> La questione investe cioè il complesso problema della qualificazione canonica delle "unioni matrimoniali tra omosessuali" la cui parificazione alla "famiglia" è del tutto esclusa per difetto dei requisiti essenziali; e ciò anche a voler prescindere dalla considerazione, persino ovvia, che nel caso delle unioni omosessuali, non sia possibile per mancanza del presupposto della diversità dei sessi, identificare la stessa fattispecie matrimoniale naturalistica, potendosene anzi affermare la totale inesistenza. Tale incompatibilità radicale tra condizione omosessuale permanente e matrimonio naturale è stata, del resto, già chiarita, grazie all'apporto della giurisprudenza rotale post-conciliare, pur quando esso venga concluso tra soggetti *apparenti* eterosessuali. In tali ipotesi, infatti, il soggetto omosessuale acclarato, proprio come rivela una sentenza rotale, si rivela incapace di contrarre perché "*privo di quegli elementi senza i quali nessuno è in grado di edificare una comunione di tutta la vita che sia in certo qual modo matrimoniale*" (Rota Romana, 11.10.2000). (Per questi e ulteriori rilievi cfr. A. INGOGLIA, *La difesa del "bonum familiae" e le possibili turbative nascenti dalle prospettive della futura legislazione laica* (in corso di pubblicazione).

5. L'ADOZIONE E L'INCAPACITÀ A SUCCEDERE AI TITOLI E AGLI ATTRIBUTI NOBILIARI "EX DEFECTU NATALIUM"

Dunque, preso atto che il can.110 non è soggetto ad interpretazione strettamente letterale, e appurato che l'equiparazione da esso prevista ha effetti circoscritti, bisogna chiedersi se la successione del figlio adottivo nel titolo nobiliare dell'adottante rientri tra gli effetti *tipici* dell'adozione; o viceversa se non sia invece questo uno dei casi *eccettuati* che, come detto, concorrono a limitare le conseguenze giuridiche dell'adozione e a differenziarla, quindi, dalla filiazione e dalla parentela in senso stretto.

Preliminarmente, va osservato che il problema non può essere risolto come se tutta la questione fosse ristretta all'interpretazione del can.110 del vigente *Codex*; trascurando cioè totalmente la consuetudine araldico-nobiliare che in materia deve intendersi necessariamente richiamata e la cui imperatività è desunta dal can.28. Per cui, nel caso in esame, il giudice non può accogliere la domanda di ricognizione dello *status* nobiliare dell'adottivo senza chiedersi se un tale effetto possa dirsi compatibile con le norme consuetudinarie le quali, essendo immemorabili, sono norme giuridiche e costituiscono, come è ben noto, diritto vincolante alla stregua del diritto codificato. La soluzione dell'ipotesi pratica non va cioè disgiunta dall'esame di quella regola pacifica e rigidamente osservata per cui il "*defectus natalium*" è causa di esclusione dalla successione nel titolo ereditario. Questa particolare forma di *incapacità* – che si è soliti comunemente riferire ai figli *naturali* o *spuri* non legittimati – concerne anche quanti sono legati alla famiglia dell'adottante in forza del vincolo "*artificiale*" derivante dall'adozione; principio questo che era, peraltro, esplicitamente sancito dalla legislazione araldica italiana pre-costituzionale la quale, ispirandosi in materia alla consuetudine comune, escludeva dalla successione appunto i figli adottivi, (salva sempre la concessione "*ex novo*" della prerogativa regia in capo a questi ultimi). Con r.d. del 16 agosto 1926, n.1489, vennero infatti emanate norme specifiche "sulle successioni ai titoli e agli attributi nobiliari" che esplicitamente escludevano dalla successione non solo "i figli naturali, ancorché riconosciuti, e i figli legittimi per decreto Reale", ma anche "i figli adottivi (..) salva beninteso, la insindacabile prerogativa Sovrana per titoli di nuova concessione, a norma dell'art.79 dello Statuto fondamentale del Regno" (art.3).<sup>28</sup> E tale previsione

<sup>28</sup> (G.U. del 7 settembre 1926, n.208). In proposito cfr., altresì l'art. 17 del R.D. 21 gennaio 1929, n.61 che approva l'ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 2 febbraio 1929, n.450. Tali norme, come altre di contenuto similare, appaiono ispirate al principio di impedire l'uso dei titoli nobiliari e degli annessi predicati a soggetti che "non fanno parte del ceto nobile" (S. BORDONALI, *La cognomizzazione*, cit., p. 389).

venne confermata anche posteriormente dall'art.11 del r.d. del 7 giugno 1943, n.652, cui si deve il riordino dell'ordinamento nobiliare italiano.

Né sembra che il divieto cennato e la situazione di svantaggio istituita dalle consuetudini araldico-nobiliari nei confronti degli adottivi sia superabile alla stregua delle norme del diritto codificato che regolano la "discendenza legittima". Queste ultime, come s'è venuto dicendo, continuano ad assegnare una prevalente tutela agli interessi della *parentela* legittima, e cioè del legame che scaturisce da genitori uniti da un matrimonio valido, o almeno putativo. Infatti, pur essendosi fatto un tentativo in tale direzione, il nuovo *Codex j.c.* non ha abolito la distinzione tra prole legittima e *illegittima*, e a prevalere è stata dunque la considerazione che tale distinzione è non solo opportuna ma *necessaria*. Le ragioni principali che giustificano il mantenimento della qualifica sono, oggi come ieri, le medesime: poiché la "vera famiglia" è unicamente quella che si costituisce col vincolo giuridico-sacramentale valido o anche solo putativo è giocoforza ritenere che la *parentela legittima* sia quella che si origina da un tale tipo di unione e si perpetua attraverso il legame di sangue:<sup>29</sup> principio questo che vale anche rispetto al vincolo dell'adozione la quale si differenzia dalla filiazione legittima in quanto dà vita ad un legame fittizio che, come si è detto sopra, oltre ad attribuire una condizione del tutto peculiare è solo *impropriamente* costitutiva di un legame di "parentela" con gli ascendenti dell'adottante. Il che di riflesso implica l'impossibilità di una ricostruzione genealogica ascendente che a partire dall'adottato giunga allo stipite della famiglia dell'adottante. Conseguenza questa che vale dunque ad escludere l'adottivo dalla linea di successione dinastica e privano lo stesso del diritto ad acquisire il titolo dell'adottante, salvo che, come si è detto, questo non venga confermato espressamente dal concedente.

Da tutto ciò (cioè dal contestuale rilievo che la normativa araldico-nobiliare vieta la successione degli adottivi e che tale divieto è compatibile con la normativa canonica) non è difficile trarre una conclusione di segno opposto a quella seguita dal cennato indirizzo giurisprudenziale (cioè quello che riconosce il diritto dell'adottivo a succedere nel titolo della famiglia dell'adottante), il quale sembra forse essere andato oltre l'ambito di applicazione della norma di cui al can.110 attribuendo agli adottivi diritti più ampi di quelli consentiti dalle norme che regolano il loro stato giuridico.

<sup>29</sup> Cfr. «Communicationes», 10, 1978, p. 106. Sul punto G. TONDI DELLA MURA, *Considerazioni sulla condizione giuridica dei figli illegittimi nel diritto canonico*, «Mon.Eccl.», 106, 1981, p. 119 ss.

## 6. CONCLUSIONI

Per chiudere l'esame fino a qui condotto, vale la pena di trarre le fila del discorso sul problema affrontato, in merito al quale crediamo ormai di potere fissare le seguenti conclusioni:

a) l'adozione implica, anche per il diritto della Chiesa, l'acquisto di uno *status* al quale possono applicarsi soltanto quegli effetti che non contrastino con le peculiarità che di tale condizione sono proprie; per cui essa si distingue sia dall'istituto della *filiazione* legittima che da quello della *legittimazione*;

b) ne segue che non tutti gli effetti che derivano dalla filiazione legittima e da quella *secundum naturam* sono estensibili alla adozione; onde, ad esempio, al vincolo che discende dalla *cognatio adoptiva* non si estendono per analogia le norme sull'impedimento di consanguineità tra *ascendenti* legittimi o naturali;

c) posto quindi che l'adozione non dà origine ad un rapporto di *parentela* in senso stretto con gli *ascendenti* dell'adottante se ne deduce, per riflesso, che debba escludersi la ricostruzione genealogica ascendente per ricavarne il diritto del figlio adottivo a succedere nel titolo originariamente concesso allo stipite della famiglia dell'adottante;

d) peraltro, anche a prescindere da tale argomento (costituito cioè dal rilievo che dall'adozione non profluisce alcun rapporto di *parentela* "strictu senso" cogli *ascendenti* dell'adottante), un tale diritto dovrebbe essere escluso anche alla stregua dalle norme statuite dalla consuetudine araldico-nobiliare che in materia dev'essere intendersi implicitamente richiamate e il cui valore imperativo si desume dal can. 28.